

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 08/01/2007 n. 12
legge 109/94 Articoli 1, 20, 30 - Codici 1.1, 20.1, 30.2

Nel caso in cui l'errore in cui sono incorsi alcuni partecipanti alla gara (presentazione di cauzione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ma non autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) non deriva da incuria dei medesimi, ma da fatto imputabile alla stazione appaltante, che non aveva indicato quest'ultima condizione nel bando o nel disciplinare di gara, l'onere che grava sulla stazione appaltante di indicare con chiarezza i termini e le condizioni per la partecipazione alla gara non consente di pervenire ad una interpretazione del bando secondo la quale l'omissione sarebbe colmata, mediante un processo di eterointegrazione, con rinvio alla norma di legge (art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.) che circoscrive la facoltà di rilascio di cauzioni nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori pubblici ai soli intermediari finanziari autorizzati. La suddetta omissione, semmai, rende illegittimo il bando di gara per violazione di una norma imperativa di legge. Ed è a tale illegittimità che l'Amministrazione intende legittimamente rimediare con un atto che, sia pur sotto la veste formale della richiesta di integrazione documentale, in realtà ha la sostanza di un atto di annullamento d'ufficio, che investe solo parzialmente gli atti di gara, cui, nel rispetto dei principi di economia procedimentale e di conservazione dei valori giuridici, segue l'invito a produrre la documentazione inizialmente non richiesta.